

VALIDO : 29/3/17

A.T.C. RA 3 Faentino

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale

Art. 1– Finalità

Il presente regolamento disciplina e regola la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nell'ambito del territorio dell'A.T.C RA 3 faentino, in conformità al Regolamento regionale N° 1 del 2008 e del piano faunistico venatorio Provinciale, allo scopo di dotarsi di regole e comportamenti certi per lo svolgimento dell'attività venatoria e per mantenere un rapporto compatibile fra la presenza del cinghiale, la salvaguardia delle colture agricole e la tutela della altre specie selvatiche, ricorrendo a tutte le forme di prelievo ammesse dal Regolamento Regionale.

Art. 2 - Gestione e programmazione del territorio

L'A.T.C. RA 3 Faentino, provvede alla delimitazione dei distretti per la caccia al cinghiale in conformità alla carta delle vocazioni faunistiche-venatorie della regione ed in particolar modo del proprio territorio che risulta essere in parte vocato per il cinghiale, tenendo conto delle evoluzioni intervenute in relazione al rapporto specie-territorio, che rileva un costante allargamento delle zone di espansione di tale specie in territori estremamente antropizzati, esterni alla zona vocata e con presenza di intensa coltivazione agricola.

La previsione dei distretti tiene pertanto conto delle diverse tipologie di territorio e delle diverse densità agro-forestali, al fine di garantire un adeguato rapporto specie-territorio ed un disciplinato equilibrio fra le varie forme di caccia, sottoponendole all'approvazione dell'Amministrazione regionale alla quale compete l'approvazione dei distretti.

Art. 3– Distretti

L'A.T.C. RA 3 Faentino attualmente suddivide il proprio territorio in due distretti; ciascun cacciatore può essere iscritto esclusivamente in un solo distretto.

Distretto N° 1 delle zone collinari

In tale distretto è compreso il territorio che sulla base delle vocazioni faunistiche risulta vocato per il cinghiale; in tale territorio viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie con il mantenimento di una densità agro forestale compatibile con le esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica. Nel territorio di questo distretto, suddiviso a partire dalla stagione venatoria 2016/2017 in 4 aree, la caccia al cinghiale si effettua con il metodo della braccata e con il prelievo selettivo, attivato dall'A.T.C. RA3 qualora si rendesse necessario per riportare la soglia del danno economico tollerabile all'interno dei valori prestabiliti.

Distretto 2 delle zone pedecollinari

In tale distretto è compreso il territorio non vocato ma con presenza costante e in espansione della specie: la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la tipologia delle colture presenti per cui si deve tendere al massimo contenimento della specie attraverso i programmi di prevenzione e di allontanamento. In questo distretto si attua la caccia collettiva con il metodo della girata e con il prelievo selettivo. La caccia di selezione è attivata con delibera del consiglio direttivo dell'A.T.C RA 3 nelle singole parcelle in cui sono georeferenziati i danni o comunque su richiesta dell'agricoltore in affiancamento ai sistemi di prevenzione già attivati quando questi da soli non risultino efficaci.

Stima della consistenza della specie

In ambedue i distretti per valutare la reale consistenza della presenza del suide ed il valore di densità agro forestale compatibile con le colture agricole si attuerà la raccolta dati attraverso stime di presenza quantitative, l'analisi delle schede giornaliere dell'attività venatoria (indici cinegetici di abbondanza) e dall'esame dei capi abbattuti (in particolare sull'apparato riproduttivo delle femmine).

La suddivisione del territorio dell'A.T.C. RA 3 in distretti è quella riportata nella planimetria allegata al presente regolamento. Essa potrà subire variazioni da parte dell'amministrazione Regionale su proposta del Comitato Direttivo dell'A.T.C. RA 3 a fronte di:

- a) Variazione sostanziale del territorio "vocato per la caccia al cinghiale"
- b) Un nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale
- c) Un rilevante aumento dei danni alle colture agricole
- d) Una forte presenza del suide in zone altamente antropizzate e non vocate.

Art 4 - Referenti di distretto

Per ognuno dei due distretti il C.D. dell'A.T.C. RA 3 nomina un referente per la gestione faunistica venatoria del cinghiale incaricato di collaborare nell'organizzazione degli adempimenti operativi e gestionali di cui all'art. 4 del R.R. N° 1 del 2008. Le squadre o i gruppi assegnatari di ogni distretto possono proporre i referenti a seguito di elezione con il consenso di almeno i 2/3 delle squadre o dei gruppi.

I referenti devono possedere le seguenti qualifiche:

- distretto 1 qualifica f) caposquadra
- distretto 2 qualifica h) conduttore di cane limiere

In mancanza di elezione del responsabile e del sostituto l'A.T.C. potrà procedere in via sostitutiva.

Il C.D. nomina inoltre per ciascun distretto uno o più referenti per i rilevamenti biometrici ed uno o più referenti per il recupero dei capi feriti come da art. 4 comma 1 R.R. 1/2008.

Art. 5- Squadre e gruppi

In relazione agli obiettivi di cui sopra ed alle caratteristiche e all'antropizzazione del territorio, della popolazione di cinghiale presente, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il PFVR, il C.D. definisce il numero delle squadre di braccata alle quali assegnare le aree del distretto N° 1. Parimenti e sulla base della stessa tipologia di criteri, il C.D. definisce il numero dei gruppi di girata ai quali assegnare le parcelle di girata del distretto N° 2. Le

proposte di cui sopra sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Art. 6- Gestione del distretto

Le squadre o i gruppi dovranno dotarsi di una carta etica o di un regolamento finalizzato al regolare svolgimento delle battute o delle girate ed al buon funzionamento del distretto stesso. La carta etica o il Regolamento dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni del presente regolamento ed alla R.R. N° 1 del 2008. L'avvenuta elezione del responsabile e del suo sostituto nonché la stesura della carta etica od Regolamento dovranno essere comunicati al C.D. entro il 15 marzo di ogni anno per essere validati.

Art. 7- Ammissione al distretto N° 1 Braccata

Ogni anno entro il 15 Marzo deve essere presentata al C.D. da parte di ogni squadra la domanda di ammissione al distretto corredata dall'elenco dei cacciatori iscritti, con luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero della licenza e firma di adesione e relativi responsabili delle stesse e dei loro sostituti in numero di tre. Il C.D. dell'A.T.C. entro il 31 marzo sulla base dei principi di cui agli articoli precedenti, esaminata la regolarità delle domande e, attribuite le aree di intervento, trasmette alla Regione la proposta di assegnazione delle aree corredata dalla composizione delle squadre assegnatarie per la conseguente approvazione. Il numero delle squadre ammesse sarà corrispondente al numero delle aree in cui è suddiviso il distretto. Le zone verranno assegnate per un periodo di cinque anni. Trascorso tale periodo il C.D. potrà assumere decisioni conseguenti alla verifica dei risultati di gestione ed in relazione alla eventuale mutata situazione del territorio. In presenza di domande di ammissione superiore a quelle ritenute ammissibili dall'A.T.C. o nel caso di richiesta di assegnazione di una medesima zona, il C.D. valuterà l'assegnazione in base a:

- presenza del maggior numero di iscritti residenti nell'area in oggetto al fine di valorizzare il rapporto tra cacciatori e il territorio di riferimento sociale (punti quattro ogni cacciatore),

- presenza del maggior numero di iscritti residenti nei comuni in cui insiste l'area in oggetto al fine di riconoscere il potenziale complessivo in grado di assicurare una maggiore presenza per interventi di salvaguardia alle produzioni agricole e nelle attività di ripristino ambientale (punti tre ogni cacciatore),
- presenza del maggior numero di iscritti residenti negli altri comuni del distretto (punti due ogni cacciatore),
- 0,5 punti per ogni componente residente in comuni fuori del distretto 1.

In caso di parità dei requisiti richiesti si attuerà il sorteggio.

Nel caso un'area risulti temporaneamente non assegnata per motivi di rinuncia, ritiro o sospensione della squadra, il C.D. sentita la C.T. individua le forme di gestione faunistica della specie con l'utilizzo di tutte le forme di prelievo consentite coinvolgendo le squadre del distretto o selettori abilitati iscritti nell'A.T.C. RA3 faentino.

Art.8 - Ammissione al distretto N°2 Girata

Ogni anno entro il 15 Marzo deve essere comunicato all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti al gruppo di girata ed i nominativi dei conduttori di limiere che possono assumere funzioni di caposquadra, corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza e firma di adesione.

Il C.D. entro il 31 Marzo, come previsto dal R.R. n°1 del 2008 trasmette alla Regione la proposta del numero e della composizione dei gruppi per l'approvazione. Nel caso di un numero di gruppi di girata superiori a quelli ritenuti ammissibili dall'A.T.C. all'interno del distretto, con riferimento alle zone di girata previste e non ancora assegnate, il C.D. decide l'ammissione sulla base dei seguenti criteri prioritari tesi a valorizzare il rapporto tra il gruppo di girata ed il territorio del distretto, nonché l'obiettivo del contenimento della specie:

- presenza del maggior numero di iscritti residenti nella zona in oggetto al fine di valorizzare il rapporto tra cacciatori e il territorio di riferimento sociale (punti quattro ogni cacciatore),
- presenza del maggior numero di iscritti residenti nei comuni in cui insiste la zona in oggetto al fine di riconoscere il potenziale

- complessivo in grado di assicurare una maggiore presenza per interventi di salvaguardia alle produzioni agricole e nelle attività di ripristino ambientale (punti tre ogni cacciatore),
- presenza del maggior numero di iscritti residenti negli altri comuni del distretto (punti due ogni cacciatore),
 - 0,5 punti per ogni componente residente in comuni fuori del distretto 2.

In caso di parità dei requisiti richiesti si attuerà il sorteggio.

Nel caso una zona risulti temporaneamente non assegnata per motivi di rinuncia, ritiro o sospensione della squadra, il C.D sentita la C.T. individua le forme di gestione faunistica della specie con l'utilizzo di tutte le forme di prelievo consentite coinvolgendo le squadre del distretto o selettori abilitati iscritti nell'ATC RA3 faentino.

Le zone verranno assegnate per un periodo di cinque anni.

Trascorso tale periodo il C.D. potrà assumere decisioni conseguenti alla verifica dei risultati di gestione ed in relazione alla eventuale mutata situazione del territorio.

Art. 9 – Gestione venatoria del cinghiale nel distretto n° 1

Possono essere iscritti nelle squadre ed esercitare la caccia al cinghiale con il metodo della braccata solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del R.R. n°1 del 2008 per la gestione degli ungulati e non iscritti ad altra squadra in ambito regionale. Le squadre di braccata sono composte, in aderenza a quanto previsto dal R.R., da un numero minimo di 40 cacciatori. Per le uscite è previsto un numero minimo di 15 componenti salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti Regionali.

Alla braccata possono partecipare senza concorrere alla determinazione del numero minimo per l'effettuazione della braccata, invitati designati dal caposquadra con un numero massimo di 5.

I cacciatori che compongono la squadra devono essere iscritti all'A.T.C RA 3 Faentino mentre gli invitati devono essere in

possesso del requisito di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. n° 1 del 2008 e di un A.T.C. regionale.

Per ogni squadra, in relazione al numero degli iscritti, comprendente gli invitati, è fissata annualmente una quota in relazione al bilancio preventivo dell'A.T.C RA 3 per la gestione dei danni: i responsabili delle squadre dovranno versare tale importo all'A.T.C. stesso sull'apposito c/c bancario entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

A copertura degli invitati che non risultassero iscritti all'A.T.C. RA3 faentino, ogni squadra è tenuta al versamento di 5 quote danni per la caccia agli ungulati.

E' vietato realizzare "parate" e disturbi di qualsiasi genere, tese ad impedire il regolare movimento degli animali, al di fuori degli orari di caccia.

Art. 10 – Gestione venatoria del cinghiale nel distretto n° 2

Possono essere iscritti nei gruppi di girata ed esercitare la caccia al cinghiale con metodo esclusivo della girata con cane limiere, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del R.R. N° 1 del 2008 per la gestione degli ungulati.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

- a) 1 conduttore di cane limiere responsabile del gruppo che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra delle squadre di braccata,
- b) da un minimo di 4 ad un massimo di 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), h), del comma 1 dell'art. 2 del R.R.

Ogni cacciatore componente il gruppo deve essere iscritto all'A.T.C. RA 3 mentre per gli invitati, massimo 3 per ogni azione di girata, che devono essere in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. lettere e), f), h), il gruppo provvede al versamento di 3 quote danni per la caccia agli ungulati.

Per ogni gruppo di girata il C.D stabilisce annualmente una quota in relazione al bilancio preventivo dell'A.T.C. e tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 Ottobre su apposito C/C bancario.

Art. 11 – Prevenzione danni in agricoltura

L'A.T.C. mediante la collaborazione delle squadre/gruppi assegnatari di ogni distretto, provvede a predisporre progetti per mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione in grado di ridurre l'impatto che ha la presenza del cinghiale sulle colture agricole. I progetti di prevenzione saranno incentrati su:

- messa in opera di dissuasori meccanici,
- posa di recinzioni elettriche o meccaniche,
- ogni altra azione di prevenzione utile alla salvaguardia delle produzioni agricole, come indicate dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca.

E' assolutamente vietato, come da modifica della legge 157/92, ogni forma di pasturazione.

L'A.T.C. provvede ad esaminare i progetti di prevenzione proposti dai distretti o dagli agricoltori interessati, provvedendo a fornire il materiale necessario per la realizzazione tali progetti. Sarà compito della squadra/gruppo intervenire a fianco dell'agricoltore con le strategie di prevenzione suggerite dall'A.T.C. al fine di impedire/limitare i danni alle produzioni.

I responsabili dei distretti e delle squadre/gruppi devono individuare le persone responsabili di tali interventi garantendone la disponibilità agli interventi di prevenzione e/o miglioramenti ambientali.

Qualora la caccia collettiva, nei due distretti, unitamente alla forza lavoro messa a disposizione dalle squadre/gruppi per limitare i danni alle colture non riuscisse a contenere tali danni entro una soglia massima sostenibile e prevista, sarà avviata dall'A.T.C. e dalla regione il prelievo selettivo nei periodi previsti dalla normativa regionale.

Art. 12 – Selezione nei distretti

Al fine di prevenire in alcune zone a rischio un impatto estremamente rilevante sulle colture agricole, i gruppi e le squadre possono attivare anche il prelievo in selezione.

Il prelievo selettivo sarà attivato con delibera del Consiglio Direttivo dell'ATC RA3, nelle singole zone in cui sono prevedibili potenziali danni da cinghiale, o comunque su richiesta dell'agricoltore, in

presenza accertata di cinghiali e di colture particolarmente sensibili ai danni della specie, in affiancamento a sistemi di prevenzione già attivati e risultati non efficaci.

Nell'ottica di una sempre maggiore e più completa gestione responsabile della zona assegnata, finalizzata alla massima riduzione del contenzioso sociale fra gli Enti gestori e gli Imprenditori agricoli, al fine di garantire la massima tempestività di intervento, con la minima burocrazia, sotto stretto controllo operativo di A.T.C. e massima serietà gestionale, il gruppo di girata o la squadra di braccata saranno chiamati alla partecipazione alle diverse fasi procedurali di gestione dei danni mediante:

1. il coinvolgimento diretto nella fase di determinazione degli interventi di prevenzione,
2. la collaborazione con gli imprenditori agricoli nella attuazione e nella gestione delle strutture e degli interventi necessari, previsti dagli accordi tra l'agricoltore
3. interessato il gruppo o la squadra e l'A.T.C.;
4. il coinvolgimento del responsabile del gruppo o del capo squadra da parte del perito incaricato nella verifica dei risultati della prevenzione e della definizione del danno,
5. l'assunzione a carico del gruppo o della squadra del contributo per il risarcimento economico dei danni liquidati annualmente dall'A.T.C. agli imprenditori agricoli della zona per la specie in oggetto a conclusione del procedimento di cui ai punti che precedono.

Il prelievo selettivo viene attuato al fine di mitigare l'entità degli eventi, e nella ricerca di rendere sempre meno impattante il danno, sia quello economico che quello percepito, il gruppo o la squadra provvede quindi ad interventi mirati, puntiformi, di prelievi selettivi, da attuarsi nei momenti di maggiore rischio della coltura in essere, al fine di disincentivare gli attacchi del suide.

In conformità a quanto previsto dalla legge 157/92 è vietata ogni forma di pasturazione.

Ogni gruppo e ogni squadra mediante i propri componenti abilitati attua la selezione nella zona assegnata, la funzione di capo zona per la selezione viene svolta dal responsabile del gruppo di girata e dal capo squadra di braccata, a tale fine il gruppo e la squadra

dota di cacciatori abilitati alla selezione in rapporto di 1/100 ha, ovvero di almeno 10 componenti.

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto senza l'uso di cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di girata o di braccata. Per il prelievo selettivo sono ammesse esclusivamente armi con canna ad anima rigata, dotate di ottica di mira di cui alla L.157/92 e RR.1/08 e successive modifiche, con calibro minimo non inferiore ai 6,5 mm.

L'attività gestionale del gruppo e della squadra, in abbinamento al prelievo venatorio, deve tendere alla riduzione del 10% dei danni annualmente risarciti.

Gli abbattimenti verranno attuati nei modi e nei tempi stabiliti dal R.R. 1/08; qualora fosse necessario, per motivi derivanti dalla particolare conformità del territorio, gli interventi potranno essere eseguiti da più selecontrollori contemporaneamente posizionandosi nei pressi della coltura individuata e disponendosi in modo da rendere efficace l'azione di prelievo. Tale intervento sarà svolto in accordo con l'agricoltore e sotto lo stretto controllo e responsabilità del responsabile del gruppo di girata o del capo squadra di braccata.

Ogni uscita per intervento di selezione è subordinato all'utilizzo dei tagliandi madre/figlia di seguito indicati.

I capi prelevati con prelievo selettivo rimangono a disposizione dell'intero gruppo o della squadra.

A prelievo selettivo avvenuto i capi vanno presentati in uno dei punti di raccolta e controllo individuati presso la casa di caccia di ogni gruppo o di ogni squadra e precedentemente comunicati all'ATC, per i necessari rilevamenti biometrici e verifiche.

Al referente del gruppo vengono assegnate dall'A.T.C. le relative fascette numerate e vidimate per marcare il capo abbattuto, che verranno ripartite in egual misura tra tutti i selecontrollori del gruppo.

Ogni selecontrollore che si appresta all'uscita di selezione provvede ad imbucare in apposite cassette, già predisposte dall'A.T.C., i tagliandi di controllo "figlia" con sopra indicato:

- nome e cognome del selecontrollore;
- numero della licenza di caccia;
- ora di uscita;
- località di caccia;
- targa colore e modello dell'auto/parcheggio utilizzati (massimo due località)
- in corrispondenza della voce "accompagnatore" va inserito la dicitura "cinghiale".

Nel caso in cui il selettore sia stato "*trasportato da terzi*", tale annotazione deve essere riportata nello spazio riservato al parcheggio, fermo restando le indicazioni relative a modello, marca colore e targa dell'auto con la quale effettuerà il rientro.

Al termine di ogni intervento il selettore provvede ad imbucare il tagliando "madre", con sopra indicato:

- ora di rientro;
- capi abbattuti / feriti e relativi spari;
- di ogni capo viene conservata l'intera mandibola, e reperti biometrici secondo richiesta della Commissione Tecnica;
- annotazione del numero del tagliando-fascetta di ogni capo abbattuto
- in corrispondenza della voce "accompagnatore" va inserito la dicitura "cinghiale";

Nel caso di capo ferito il selecontrollore è tenuto ad attivare il servizio di recupero.

E' discrezione del conduttore del cane da traccia accertare:

- a) la presunta morte del capo non recuperato;
- b) che la presunta ferita non abbia compromesso la vitalità del capo.

Nella eventualità prevista al punto a) deve essere consegnato l'apposito contrassegno al centro di controllo entro le 24 ore successive.

Di qualunque mancanza od irregolarità di comportamento o di violazione di legge risponde il singolo selettore, per mancati rapporti

con l'agricoltore viene responsabilizzato il gruppo di girata o la squadra di braccata.

Art. 13 - Sanzioni applicabili alla selezione

Per violazioni delle regole stabilite dal presente regolamento, sono applicate esclusivamente da parte del Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- sospensione temporanea della caccia di selezione da una settimana fino a ad un max. di una stagione venatoria per:

a) mancata o erronea compilazione dei tagliandi "madre-figlia" in tutte le loro parti, come definito dal presente regolamento, se non segnalata tempestivamente;

- sospensione dalla caccia di selezione per la successiva stagione venatoria:

a) mancata consegna non giustificata della mandibola e dei reperti biometrici;

- espulsione dal gruppo di girata o squadra di braccata:

a) previa segnalazione del Responsabile del gruppo di girata o del capo squadra di braccata, la ingiustificata mancata partecipazione ad almeno il 30% delle uscite sia di lavoro che di selezione comporta l'espulsione dal gruppo o dalla squadra.

Nel caso di abbattimento del capo non denunciato o di altro capo di selvaggina oltre alla sanzioni previste dalla vigente normativa il Consiglio Direttivo applica la sanzione della espulsione dalla caccia di selezione:

Il Consiglio direttivo può procedere alla sospensione del Responsabile del gruppo o del capo squadra dalle sue attività di competenza per:

a) omissione o carente svolgimento delle attività di competenza, lamentate e documentate dai componenti del gruppo o della squadra nonché dagli agricoltori della zona;

b) mancato coordinamento delle uscite di selezione;

c) mancato coordinamento delle uscite dei selecontrollori con il capo zona di selezione al capriolo;

Qualora, con delibera del C.D., si sospenda o si revochi l'incarico di Responsabile o di capo squadra, i componenti del gruppo di girata

o della squadra di braccata procedono alla sostituzione individuando il sostituto fra i candidati che abbiano almeno due stagioni venatorie di appartenenza al gruppo o alla squadra. Nel caso non vi sia disponibilità da parte dei componenti anziani il C.D., consultata la C.T., procede alla nomina un nuovo Responsabile anche neo-abilitato che verrà coadiuvato dalla C.T..

E' fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di legge per fatti o comportamenti ascrivibili al singolo cacciatore in violazione di norme di legge o di regole diverse da quelle stabilite dal presente regolamento

Art. 14 – Regolamentazione per lo svolgimento della braccata/girata

Il responsabile di ogni squadra o di ogni gruppo di girata è tenuto a compilare, prima dell'inizio dell'azione di caccia, la scheda delle presenze fornita dalla Regione, indicando in questa l'elenco dei partecipanti e gli eventuali invitati, nonché gli altri dati richiesti ed inserirla nell'apposita cassetta di raccolta. Al termine della braccata o girata deve essere compilata l'apposita scheda con tutti i dati riguardanti i capi abbattuti. Le schede di presenza unitamente alle schede con i dati relativi ai capi abbattuti devono essere riconsegnate all'A.T.C mediante inserimento nelle apposite cassette di raccolta entro la stessa giornata. Nella caccia al cinghiale in forma collettiva od in selezione sono consentite le armi di cui all'allegato tecnico del R.R. 1/2008 per la gestione degli ungulati. Ai partecipanti alla braccata/girata è vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Art 15 – Sanzioni applicabili alla squadra di girata e di braccata

Le infrazioni al presente regolamento sotto riportate possono comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizione di legge, i seguenti provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo:

- 1) Abbattimento di capi di fauna selvatica diversa, ad esclusione della volpe, dal cinghiale durante la battuta o girata.
 - sospensione immediata e per la successiva stagione venatoria sospensione dell'autorizzazione della squadra o del gruppo di girata per 5 giornate di caccia
- 2) Abbattimento del cinghiale in forma singola o collettiva da parte di cacciatori iscritti all'A.T.C. RA 3, in forme non previste dal presente regolamento:
 - sospensione dell'iscrizione all'A.T.C. RA 3 per un periodo minimo di 1 anno al o ai cacciatori responsabili dell'abbattimento.
- 3) Effettuazione della "parata" o messa in atto di disturbo tese ad impedire la libera circolazione degli animali al di fuori degli orari di caccia:
 - sospensione dell'autorizzazione ai responsabili per un periodo minimo di un mese.
- 4) Esercizio venatorio in zone o in periodo di divieto di caccia o all'esterno delle aree/parcelle assegnate:
 - sospensione immediata per la stagione venatoria ed in caso di recidiva per 2 stagioni venatorie dell'autorizzazione alla squadra od al gruppo di girata.

Per le seguenti infrazioni sono applicabili esclusivamente le relative sanzioni da parte del Consiglio Direttivo:

- 1) Mancato rispetto della carta etica o del regolamento del distretto:
 - sospensione immediata per la stagione venatoria o in caso di recidiva per 2 stagioni venatorie alla squadra od al gruppo.
- 2) Mancata disponibilità della squadra o gruppo a garantire la presenza di almeno il 20% dei soci alle operazioni di stima/censimento organizzati dall'A.T.C.:
 - sospensione per la successiva stagione venatoria dell'autorizzazione della squadra o gruppo di girata.
- 3) Mancata riconsegna delle schede di presenza e delle schede degli abbattimenti:

- sospensione immediata per la stagione venatoria ed in caso di recidiva per due stagioni venatorie dell'autorizzazione alla squadra od al gruppo di girata,
- sospensione per una settimana ed in caso di recidiva per 1 stagione venatoria al cacciatore.

Art. 16 – Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Carta delle Vocazioni degli Ungulati provinciale, alle Leggi ed ai Regolamenti Regionali, alla legge 11/02/92 n° 157.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 29/03/2017